

DELIBERA N. 82/06/CSP

**Esposto de “La Rosa nel pugno” nei
confronti della societa’ Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittente per la
radiodiffusione televisiva
“Rai Tre Basilicata”) per la presunta violazione
dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28
(“Tg 3 Basilicata” del 17 febbraio 2006)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 4 aprile 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5;

VISTO il provvedimento recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 1° febbraio 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la propria delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTO l’esposto de “La Rosa nel Pugno”, pervenuto in data 24 febbraio 2006 (prot.lli n. 6711/06 e n. 6712/06), nel quale si asserisce la pretesa violazione da

parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. dell'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'articolo 6, comma 2, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, assumendo che l'emittente televisiva "Rai Tre Basilicata" ha trasmesso nelle edizioni del telegiornale del 17 febbraio 2006 due servizi - rispettivamente il primo, alle ore 14.00, curato dal giornalista Rai Edmondo Soave, nel quale è intervenuto il vescovo di Tricarico Vincenzo Orofino, che si è soffermato sulla questione del dolore e della sofferenza, e il secondo, alle ore 19.30, curato dal giornalista Rai Erberto Stolfi, dedicato alle iniziative dell'Azione Cattolica, con intervista a monsignor Agostino Superbo - nei quali vengono esaltate le posizioni della Cei e dell'Azione Cattolica, che non coincidono esattamente con le posizioni espresse dai radicali e da "La Rosa nel Pugno", determinando un oggettivo vantaggio per i soggetti che nella Regione Basilicata hanno dichiarato di ispirare la propria azione politica a tali posizioni, il tutto con violazione dei principi di equità, di parità di trattamento e del contraddittorio tra i soggetti politici;

VISTA la nota della Guardia di Finanza Comando Provinciale Potenza, pervenuta in data 25 febbraio 2006 (prot. n. 6753/06), con la quale viene trasmessa la denuncia e l'allegato verbale delle operazioni compiute per l'acquisizione delle videocassette relative VHS contenenti le registrazioni dei telegiornali in questione;

VISTA la nota del 25 febbraio 2006 (prot. n. 6753/06) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Basilicata nell'evidenziare la mancata sottoscrizione della denuncia, requisito richiesto ai fini della procedibilità ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della delibera n. 29/06/CSP, comunica di riservarsi di valutare, comunque, la fattispecie al fine di verificare d'ufficio la sussistenza dell'eventuale violazione denunciata;

VISTA la successiva nota del 22 marzo 2006 (prot. n. 12005/06) con la quale il competente Comitato regionale della Basilicata trasmette le memorie difensive richieste alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo in relazione alla denuncia in oggetto, e le relative videocassette VHS, nonché la proposta di archiviazione degli atti per l'insussistenza dei presupposti per la violazione delle disposizioni vigenti in materia di parità di accesso nei mezzi di informazione;

VISTE le controdeduzioni della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione all'esposto del partito denunciante nelle quali la concessionaria del servizio pubblico, oltre che eccepire l'improcedibilità dell'azione accertativa e l'incompetenza del Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata a contestare i fatti e richiedere le controdeduzioni, rileva, in particolare, che:

a) il primo dei servizi giornalistici è stato trasmesso nell'edizione delle ore 14.00 del 17 febbraio 2006 e si riferiva ad un incontro dei Vescovi lucani a Grassano per ricordare la figura di Maria Marchetta, una giovane morta in odore di santità e per la quale la

Chiesa lucana ha aperto la procedura per la causa di beatificazione: in questo servizio è stata trasmessa una brevissima dichiarazione del vescovo di Tricarico Mons. Orofino, della durata di circa dieci secondi, sul significato cristiano della sofferenza;

b) il secondo servizio, mandato in onda nell'edizione delle 19.30 del 17 febbraio 2006, riguardava la conferenza stampa con la quale l'Azione Cattolica regionale e la Conferenza Episcopale di Basilicata hanno presentato una serie di iniziative sui temi della cittadinanza responsabile: nell'ambito del servizio, il Presidente della Conferenza Episcopale, Mons. Superbo, chiariva esplicitamente che le annunciate iniziative nulla avevano di politico, ma piuttosto sarebbero servite di stimolo al mondo della politica nella sua interezza;

c) il "Tgr Basilicata" ha dato conto in varie occasioni delle iniziative de "La Rosa nel Pugno" con notizie e servizi, a partire dall'11 febbraio 2006, e precisamente il 15 febbraio 2006, edizione delle ore 14.00, sulla partecipazione dei lucani al congresso nazionale SDI (venti secondi), il 17 febbraio 2006, edizione delle ore 14.00, relativamente alla riunione direttivo regionale SDI a Potenza (quarantacinque secondi), il 19 febbraio 2006, edizione delle ore 14.00, quanto al servizio sulla manifestazione "La Rosa nel Pugno" a Potenza, con l'intervista a Maurizio Bolognetti (un minuto e dieci secondi), il 20 febbraio 2006, edizione delle ore 19.30, circa la dichiarazione di Maurizio Bolognetti sulla morte di Luca Coscioni (trentacinque minuti) e il 1° marzo, edizione delle ore 14.00, relativamente alla notizia in merito alla definizione della lista di candidati de "La Rosa nel Pugno" per le elezioni politiche 2006 (venticinque secondi);

RITENUTO, quanto alle eccezioni preliminari di natura formale, quanto segue:

a) con riferimento alla incompetenza del Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata che ha avviato il procedimento, la legittimazione risulta dalla attribuzione recata dall'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, essendo i Comitati regionali organi funzionali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché dalla relativa norma di attuazione in materia di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevista dall'articolo 27, comma 1, lettera a), della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, per quanto concerne le trasmissioni di carattere regionale;

b) con riferimento alla improcedibilità dell'azione accertativa, la legge n. 28/00 stabilisce esplicitamente (articolo 10, comma 2) che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale si avvale anche del competente comitato regionale per le comunicazioni, che procede all'istruttoria sommaria ai sensi dell'articolo 28, commi 8 e 10, della citata delibera n. 29/06/CSP;

CONSIDERATO l'articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, ove si stabilisce al secondo comma, prima parte, che: *“I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino anche indirettamente situazioni di vantaggio per alcune delle liste e delle coalizioni concorrenti, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati e esponenti politici, ma le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale”*;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

RILEVATO che i servizi giornalistici in questione trasmessi all'interno del notiziario Tg3 del 17 febbraio 2006 attengono a fatti di cronaca della Curia lucana, in quanto riferiti a manifestazioni ed iniziative di contenuto religioso;

CONSIDERATO che le interviste rilasciate nei due servizi giornalistici ai due porporati non hanno contenuto politico, in quanto si tratta di opinioni espresse in correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca di carattere sociale e religioso senza alcun riferimento alle consultazioni elettorali in corso di svolgimento;

RITENUTA, pertanto, l'insussistenza della denunciata violazione dell'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 6, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, aderendo alla proposta di archiviazione del competente Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti;

- la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata e alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 4 aprile 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Caterina Catanzariti